



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

III/ST/AdA/vc

Brescia,
Prot. n.
Posiz. n. XXII/9

Ai destinatari in indirizzo

Oggetto: Lettera circolare 10/S.u.a.p.
"Procedura per depositi e magazzini"

L'attività di depositi e magazzini è stata disciplinata già nel regolamento di igiene tipo di Regione Lombardia specificando che *"chiunque intenda adibire o usare costruzioni nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere anche nulla-osta, per cui nessuna attività può essere iniziata se non previo acquisizione del nulla-osta all'esercizio"*. Ai fini dell'attuazione del dpr n. 447/1998 in materia di Suap, Regione Lombardia ha elencato le attività produttive escluse dalla necessità del nulla-osta all'esercizio, escludendo solamente i depositi e magazzini annessi all'esercizio di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli e assimilabili. Il cosiddetto Noia o Noea è stato sostituito dalla Diap che a sua volta è stata sostituita dalla Scia/notificazione sanitaria.

Questo tipo di interpretazione della normativa in materia di depositi/magazzini è avvalorato anche dal fatto che Arpa Lombardia annovera i depositi fra le attività economiche soggette a Scia, escludendo solamente le tipologie che a suo tempo erano escluse anche dal Noia.

Si fa comunque presente che è d'obbligo la presentazione della Scia/comunicazione al Suap in tutti i casi in cui il deposito/magazzino:

- si svolga con utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei;
- impieghi più di tre dipendenti;
- sia ubicato in una delle zone di pregio disciplinate dalla legge "Bersani";
- richieda la notifica sanitaria, ad esempio, per i prodotti cosmetici, gli alimenti per animali, i prodotti che possono entrare in contatto con generi alimentari (padelle, pentole, posate, piatti, contenitori per il cibo, ecc.);
- se, contestualmente si debbono apportare delle modificazioni di carattere edilizio ai locali o se ci fossero vincoli di carattere ambientale.

Si ricorda che la riforma Madia prevede l'obbligo della Scia nei casi in cui l'attività sia svolta in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno dei punti dell'allegato I al dpr 151/2011 (*Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco*).

Si tenga altresì conto che esistono tipologie di prodotti non alimentari che, per la loro specificità, richiedono comunque la presentazione di Scia o comunicazione al Suap e, per il suo tramite, ad altri enti competenti per materia (*ad esempio Vigili del Fuoco o Questura*):

- farmaci da banco e medicinali veterinari;
- prodotti fitosanitari;
- oggetti preziosi;
- gpl e gas infiammabili;



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

- armi;
- prodotti agricoli e zootecnici (fiori, semi, piante, alimenti per animali);
- prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- prodotti contenenti alcool etilico.

In aggiunta a quanto già riportato, è da tenere in considerazione che ogni Comune/Suap può richiedere comunque la presentazione della scia/comunicazione per verificare che l'insediamento e la relativa attività sia esercitata nel rispetto delle norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana.

Tenuto conto che il regime amministrativo della "comunicazione" non prevede la conformazione e che, pertanto, a fronte di esito negativo dei controlli effettuati, il Suap dovrebbe emettere un provvedimento immediato di divieto di prosecuzione dell'attività senza dare all'impresa la possibilità di conformare l'attività stessa, si ritiene che, anche nell'interesse dell'impresa, la forma più corretta per l'apertura/modificazione di un deposito/magazzino sia la Scia.

A tutela dell'impresa, si invita quindi a presentare, contestualmente alla denuncia r.e.a. trasmessa con la Comunicazione Unica, la Scia/notificazione sanitaria. Sarà il Suap che eventualmente comunicherà con propria nota la motivazione della non ricevibilità della Scia. In questo modo l'impresa è comunque tutelata nei confronti di controlli e verifiche effettuati dagli enti competenti, diversi dal Comune.

Si precisa inoltre che tutto quanto contenuto in questa nota circolare si riferisce alle attività di stoccaggio di merci proprie, inerenti l'attività svolta dall'impresa. Nel caso vengano depositate merci per conto terzi si ricade nell'esercizio di attività di impresa specifica, per la quale è prevista la trasmissione della Scia e nel caso di magazzini generali di una Scia unica, comprensiva di quella destinata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Cordiali saluti.

Il dirigente dell'area anagrafica

dr Antonio d'Azzeo

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"